



REGIONE MARCHE - SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
P.E.C.: regione.marche.valutazamb@emarche.it

AL SINDACO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: comune.ap@pec.it

SETTORE 7
COMUNE DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: suap.ap@pec.it

REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
P.E.C.: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
P.E.C.: servizi.demografici@pec.comune.casteldilama.ap.it

ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
P.E.C.: arpam.avsud@emarche.it

AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
P.E.C.: ast.ascolipiceno@emarche.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
P.E.C.: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
P.E.C.: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

PICENO CONSIND
P.E.C.: info@pec.picenoconsind.com

CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
P.E.C.: servizio.protocollo@pec.ciip.it

OSI SRL
P.E.C.: osisrl@pecaruba.it
DOTT. BRUNO BUCCIARELLI
P.E.C.: bucciarellilaboratori@pec.it

Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAUR).
OSI SRL. “Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi” in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) nel Comune di ASCOLI PICENO (AP).
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14-ter legge 241/1990 e s.m.i.) del 19/01/2023 e del 16/02/2023.

Atteso che con **Prot. N.259 del 05/01/2023** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il **19/01/2023**, inerente il procedimento in oggetto, sospesa e aggiornata al **16/02/2023**.

Si trasmette il verbale della predetta conferenza di servizi.

Si informa che:

- gli atti del procedimento e gli elaborati trasmessi dalla OSI SRL sono consultabili sul sito web della Provincia: https://www.provincia.ap.it/archivio41_via_0_147_672_1.html;
- il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Gianni Giantomassi (tel. 0736 277.757 - email: gianni.giantomassi@provincia.ap.it);
- le comunicazioni relative alla presente devono essere trasmesse a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.E.C.: ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

GG/gg

Il Segretario Generale con funzioni di
Dirigente del Settore
Avv. GIUSEPPE LOCANDRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Oggetto: Art.27-bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Procedimento autorizzatorio unico (PAUR).
OSI SRL. “Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi” in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) nel Comune di ASCOLI PICENO (AP).
Conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14-ter legge 241/1990 e s.m.i.) del 19/01/2023 e del 16/02/2023.

Richiamati:

- il Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n.230 del 21/12/2018 ad oggetto “D.Lgs. n. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale n.152/VAA del 30/12/2009 volturata con decreto n. 222 del 19/12/2018. Definizione termini per l’ottemperanza alla diffida prot. n.380005 del 29/05/2014 e prot. n.522440 del 26/07/2016”;
- la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.289 (REG. GEN.) del 02/03/2021 dello scrivente Settore di assoggettamento alla procedura di V.I.A., ai sensi dell’art.4 della LR 11/2019 e dell’art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., del progetto della OSI SRL “Realizzazione impianto di recupero di rifiuti pericolosi (R4) (operazione R4 di cui all’allegato C al D.Lgs 152/2006)” in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) nel Comune di ASCOLI PICENO (AP);
- il Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n.95 del 10/05/2022 di aggiornamento delle scadenze di cui al decreto n.230 del 21/12/2018.

Dato atto che il predetto Decreto Regionale n.95 del 10/05/2022, aggiornando il Decreto n.230 del 21/12/2018, ha stabilito i presenti obblighi per la OSI SRL:

- “entro il termine del 30/06/2022 presenti alla Provincia di Ascoli Piceno l’istanza di PAUR ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs. 152/2006, concernente le fasi di pretrattamento meccanico dei rifiuti giacenti nel sito dell’installazione ai fini del loro avvio a smaltimento e/o recupero, dando di ciò comunicazione a questa autorità competente”;
- “entro il termine del 31/12/2024 completi l’attività di rimozione (smaltimento/recupero) dei rifiuti giacenti nel sito dell’installazione, dando di ciò comunicazione a questa autorità competente”;
- “successivamente al rilascio dell’autorizzazione provinciale invii a questa autorità competente, con cadenza semestrale, la documentazione atta a comprovare lo stato di avanzamento delle operazioni di recupero e/o smaltimento dei predetti rifiuti”.

Premesso che:

- la OSI SRL il **29/06/2022** (rif. Prot. Prov. N.14375 del 30/06/2022) ha trasmesso istanza ai sensi dell’art.27-bis, comma 1, del D.Lgs 152/2006 per il “Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi” in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) nel Comune di ASCOLI PICENO (AP);
- con **Prot. N.14651 del 04/07/2022** è stato chiesto agli enti competenti di trasmettere allo scrivente Settore ai sensi dell’art.27-bis, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., entro il 03/08/2022, le richieste di “completamento istanza” di rispettiva competenza;
- ARPAM con **Prot. N.22208 del 19/07/2022** (rif. Prot. Prov. N.15962 del 19/07/2022) ha formulato una richiesta di integrazioni;
- con **Prot. N.17380 del 09/08/2022** dello scrivente Settore, è stata:
 - comunicata ai sensi dell’art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l’avvenuta pubblicazione sul sito web della Provincia dell’avviso di cui all’art.23, comma 1, lett. e), dello stesso decreto legislativo inerente il “Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi” in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) nel Comune di ASCOLI PICENO (AP)
 - informato, ai sensi del predetto art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, (**dal 10/08/2022 al 09/09/2022**) il pubblico interessato poteva presentare allo scrivente Settore osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale;
- nei termini stabiliti ai sensi dell’art.27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sono pervenute il **08/09/2022** (rif. Prot. Prov. N.19097 del 09/09/2022) le osservazioni del “Comitato Aria Pulita – Castel di Lama e Villa S. Antonio”, pubblicate sul sito web della Provincia, unitamente agli atti del procedimento;
- con **Prot. N.20476 del 28/09/2022** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell’art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 18/10/2022;
- la OSI SRL il **27/12/2022** (rif. Prot. Prov. N.27430 del 28/12/2022) ha trasmesso gli elaborati richiesti nella conferenza di servizi del 18/10/2022 (Prot. N.25230 del 30/11/2022);

- con **Prot. N.259 del 05/01/2023** è stata indetta la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art.14-ter della legge n.241/1990 e s.m.i. per il 19/01/2023, che è stata sospesa e rinviata al 16/02/2023 al fine di acquisire il parere ARPAM sugli elaborati aggiornati dalla OSI SRL, sulla base delle prescrizioni della stessa Agenzia di Prot. N.1388 del 17/01/2023;
- la OSI SRL il **25/01/2023** (rif. Prot. Prov. N.1740 del 26/01/2023) ha trasmesso i predetti elaborati aggiornati, richiesti con Prot. N.1352 del 20/01/2023;
- con **Prot. N.2579 del 03/02/2023** sono state comunicate le modalità di partecipazione alla seduta del 16/02/2023.

Richiamato che:

- il procedimento per il rilascio del "**Provvedimento autorizzatorio unico regionale**" è disciplinato ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art.6 della LR 11/2019;
- la predetta istanza ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006, e s.m.i. che ricomprende l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'installazione in oggetto, ai sensi dell'art.29-quater dello stesso D.Lgs 152/2006;
- per il procedimento di VIA ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto in premessa, la competenza è della Provincia di Ascoli Piceno ai sensi dell'art.3 della LR 11/2019 in quanto lo stesso progetto è compreso nell'allegato B2 punto 7, lett.n, della stessa LR 11/2019;
- con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.289 (REG. GEN.) del 02/03/2021 dello scrivente Settore è stato disposto l'assoggettamento alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art.4 della LR 11/2019 e dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., del progetto della OSI SRL "*Realizzazione impianto di recupero di rifiuti pericolosi (R4) (operazione R4 di cui all'allegato C al D.Lgs 152/2006)*" in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) nel Comune di ASCOLI PICENO (AP);
- lo stesso progetto è stato presentato a seguito di quanto disposto dai decreti regionali n.230 del 21/12/2018 e n.95 del 10/05/2022, richiamati in premessa, ed è finalizzato alla sola "rimozione (smaltimento/recupero) dei rifiuti giacenti nel sito dell'installazione" che si deve concludere entro il 31/12/2024.

Alla conferenza di servizi del **19/01/2023**, iniziata alle ore 10:00, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

Gianni Giantomassi	Provincia Settore Tutela Ambientale
Giulia Mariani	Provincia Settore Tutela Ambientale
Daniela De Micheli	Provincia Settore Tutela Ambientale
Vincenzo Vannarelli	COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO
Giampaolo Di Sante	ARPAM
Sara Massoni	Comune di Ascoli Piceno
Corrado Alfonzi	CONFINDUSTRIA
Miho Zrnic Marinovic	OSI SRL
Arrigo Silvestri	OSI SRL
Edoardo Pizi	OSI SRL
Cesare Passaretti	OSI SRL
Stefano Di Girolamo	OSI SRL

Non hanno partecipato:

REGIONE MARCHE - SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
AST ASCOLI PICENO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PICENO CONSIND
CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

Si precisa che agli atti dello scrivente Settore risultano pervenuti i seguenti pareri:

- 1) REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
Prot. N.1307701 del 18/10/2022 (rif. Prot. N.22192 del 19/10/2022) così espresso: "*Si rilascia il parere favorevole al P. A. I. esondazione E3, per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi*".
- 2) ARPAM – SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
Prot. N.1388 del 17/01/2023 (rif. Prot. Prov. N.911 del 17/01/2023)

Si richiama che la conferenza di servizi del 18/10/2022 si è conclusa con la seguente richiesta di integrazioni:

- 1 Elenco elaborati aggiornati
- 2 Chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno con Prot. N.11453 del 13/10/2022 (rif. Prot. Prov. N.21626 del 14/10/2022)
- 3 "Relazione tecnica AIA" integrata
- 4 "Piano di gestione operativa" integrato
- 5 "Piano di monitoraggio e controllo" integrato

La ditta ha trasmesso i seguenti elaborati:

- 1 Risposta alle osservazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno (21/12/2022)
- 2 Relazione tecnica AIA (Relazione tecnica N.62 Rev.1 del 21/12/2022)
- 3 Scheda A (Informazioni generali)
- 4 Scheda C (Capacità produttiva)
- 5 Scheda N (Dati e notizie sull'installazione da autorizzare)
- 6 Relazione sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili (Relazione tecnica N.60 Rev.1 del 21/12/2022)
- 7 Procedure gestionali PGA.05 (Controllo operativo)
- 8 Procedure gestionali PGA.07 (Gestione Emergenze Ambientali)
- 9 Procedure gestionali PGA.08 (Gestione Sorveglianze, Tarature e Manutenzioni)
- 10 Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.1 del 21/12/2022)
- 11 Piano di monitoraggio ambientale (Relazione tecnica N.114 Rev.0 del 21/12/2022)

1 Descrizione installazione

1.1 Dati tecnici installazione

Codice attività: 5.1 b (Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: b) trattamento fisico-chimico

Identificazione catastale:

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP) Foglio 87, particella 561, Foglio 88, particella 663.

Coordinate WGS 84: 42.851674 13.709411

Inquadramento urbanistico:

L'area oggetto di intervento nel vigente PRG del Comune di Ascoli Piceno presenta la destinazione di "Zona per attività industriali" ai sensi dell'art.65 delle NTA.

1.1 Stato attuale

Nell'installazione ex-Ocma di proprietà della OSI SRL non sono effettuate attività industriali di alcun tipo. Tutti gli impianti industriali presenti all'interno del sito sono fermi.

La Dott.ssa Pettinari ha prodotto due perizie nell'ambito delle procedure di Concordato Preventivo della OCMA SPA (relazione del 07/11/2013) e successivamente di Fallimento della stessa OCMA SPA (relazione del 26/05/2016) dalle quali sono stati desunti tipologie e quantitativi di rifiuti presenti nel sito ex-OCMA.

In particolare dalla perizia del 26/05/2016 si può riassumere quanto segue:

Codice CER	Caratteristica di pericolo	Codifica interna OCMA SPA	Confezionamento	Quantità (t)
10 03 08* Scorie saline della produzione secondaria	HP4 HP6	---	Sfuso	17.172,048 (determinate)
10 03 21* Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle) contenenti sostanze pericolose	HP4 HP6	P, F	In Big Bags	19.110 (stimate)
10 03 23* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi contenenti sostanze pericolose	HP4 HP6	RC, RF, LC, LF	In Big Bags	650 (stimate)

Il progetto in esame prevede il recupero e la rimozione dei seguenti quantitativi di rifiuti, stimanti sulla base delle predette perizie:

Codice EER	Tipologia	Quantità (t)
10 03 08*	Scorie sfuse	17.172,048
10 03 21*	Polveri P ed F	19.110
Totale rifiuti da recuperare		36.282,048

Si prende atto nel dettaglio per i predetti rifiuti da recuperare:

EER 10 03 21* (Polveri P):

Per polveri P si intendono i rifiuti polverulenti caratterizzati dal codice CER 10.03.21* attualmente contenuti in "big bags" identificati dal simbolo "P", stoccati all'interno del capannone A2, e risultanti

dagli impianti di macinazione delle scorie utilizzati nel processo di produzione dell'alluminio che si effettuava in OCMA.

Il trattamento delle polveri P si rende necessario per estrarre da esse i seguenti prodotti:

2.A – Ferro / ossidi di ferro;

2.B – Inerti / ossidi metallici;

2.C – Alluminio / ossidi di alluminio.

EER 10 03 21* (Polveri F):

Per polveri F si intendono i rifiuti polverulenti caratterizzati dal codice CER 10.03.21* attualmente contenuti in "big bags" identificati dal simbolo "F" stoccati all'interno del capannone A2 e provenienti dagli impianti di macinazione delle scorie risultanti dal processo di produzione dell'alluminio che si effettuava in OCMA.

Il trattamento delle polveri F si rende necessario per estrarre tutta la polvere di ferro in esse contenuta, si otterranno quindi:

3.A - Ferro / ossidi di ferro;

3.B - Inerti / ossidi metallici misti.

L'operazione verrà effettuata con l'ausilio di specifici magneti che, durante il passaggio delle polveri su un nastro particolare, catturano la frazione ferrosa e la convogliano all'interno di un big bag. Tutto il materiale rimanente, costituente altresì materia prima secondaria, verrà confezionato in un altro big bags. Il processo verrà effettuato all'interno di una cabina in depressione senza il rischio di dispersione di materiale nell'ambiente circostante.

EER 10 03 08* (Scorie sfuse):

Per scorie sfuse si intendono i rifiuti polverulenti identificati dal codice CER 10.03.08* attualmente stoccati in cumuli all'interno del capannone B risultanti dal processo di produzione dell'alluminio che si effettuava in OCMA.

Le scorie sono state allocate nel capannone B a seguito di messa in sicurezza delle stesse effettuato dalla Curatela Fallimentare su prescrizione del Comune di Ascoli Piceno.

Il trattamento delle scorie sfuse si rende necessario per separare le scorie in diverse frazioni e, più precisamente in:

1.A – Ferro / ossidi di ferro;

1.B – Inerti / ossidi metallici;

1.C – Alluminio / ossidi alluminio.

Pertanto:

- nel **capannone B**:
 - sono stoccati in cumuli le "scorie sfuse" (**EER 10 03 08***), da recuperare
 - è prevista l'installazione dell'impianto di recupero
- nel **capannone A2**:
 - sono stoccati, in big bags, i rifiuti costituiti dalle polveri P (**EER 10 03 21***)
 - sono stoccati, in big bags, i rifiuti costituiti dalle polveri F (**EER 10 03 21***)

1.2 Stato di progetto

Sintesi processo di recupero:

Si riporta di seguito una sintesi del processo di recupero.

L'impianto di recupero sarà installato in una porzione del capannone B.

Nel progetto in esame sono illustrate e descritte le aree d'interesse per le operazioni e più precisamente:

- Capannone **A2** zona dove sono attualmente stoccati i big bag delle polveri **P** ed **F** e zona dove verrà effettuata l'operazione di svuota big bags;

- Capannone **B** zona dove sono attualmente stoccate le scorie sfuse e zona dove sarà allestito l'impianto di trattamento;

- Capannone **C+D** zona dove saranno stoccati i big bags dei prodotti oggetto del trattamento "End of Waste" e zona dove saranno caricati sui camion per la spedizione.

Saranno apposti idonei cartelli ed indicazioni per identificare l'area per il trattamento delle scorie, i capannoni interessati, le zone di carico e le pese.

E' stato inoltre tracciato il percorso del mezzo che trasporterà i contenitori con le polveri P ed F dal capannone **A2** al capannone **B**.

Ad eccezione del trasporto dei materiali, dal capannone **A2** al capannone **B**, come descritto nei capitoli seguenti, nessuna operazione verrà effettuata all'esterno dei capannoni.

L'operazione di recupero che si intende avviare, identificata con il codice R4 dall'allegato C al D.Lgs. n.152/2006, prevede l'ottenimento dai suddetti rifiuti di metalli e ossidi di metallo che andranno a costituire materia prima secondaria destinata alla vendita.

Tale operazione, come descritto in dettaglio nel presente documento, verrà svolta mediante un impianto installato all'interno di un edificio, Capannone B, non compreso nel sito autorizzato con il decreto AIA n. 152 del 30/12/2009 volturata con decreto n. 222 del 19/12/2018 e saranno così suddivise:

A) Impianto trattamento scorie sfuse e polveri P

- Trattamento delle scorie sfuse codice CER 10.03.08*;
- Trattamento polveri P codice CER 10.03.21*

B) Cabina deferrizzazione polveri F

- Trattamento polveri F codice CER 10.03.21*

Nel capannone A2 verrà effettuata l'operazione di svuota big bags, descritta in modo completo nel capitolo "Operazione di svuotamento big bags" del presente progetto, e riguarderà:

- svuotamento delle polveri P codice CER 10.03.21* nei contenitori stagni;
- svuotamento delle polveri F codice CER 10.03.21* nei contenitori stagni.

Le polveri verranno svuotate dagli attuali big bags per essere contenute in appositi recipienti stagni come descritto nel medesimo capitolo "Operazione di svuotamento big bags" del presente progetto.

Tutto l'impianto è studiato e progettato per funzionare solo ed esclusivamente con l'energia elettrica. Il presente progetto si propone di sviluppare un nuovo processo basato su una tecnologia automatizzata a bassissimo impatto ambientale, che prevede il recupero dei materiali classificati rifiuti in fase concordato/fallimento OCMA spa, con le due relazioni tecniche redatte dalla Dott.ssa S. Pettinari del 07.11.2013 e successiva del 26.05.2016 ed ottenere le seguenti materie prime secondarie MPS:

- ossidi di ferro, da qui in avanti chiameremo semplicemente ferro e/o materiali ferrosi;
- ossidi di alluminio, che da qui in avanti chiameremo semplicemente alluminio e/o ossidi di alluminio;
- ossidi metallici, che da qui in avanti chiameremo semplicemente ossidi e/o inerti e/o ossidi metallici.

Il processo verrà effettuato con le seguenti caratterizzazioni:

- a freddo;
- senza utilizzo di calore e/o fusione;
- a secco senza l'utilizzo di acqua;
- senza aggiunta di liquidi o catalizzatori;
- senza l'utilizzo di additivi chimici;
- sfruttando il magnetismo e le correnti parassite indotte, meglio conosciute come "eddy current".

Si evidenzia, inoltre, che:

- il processo comporta il reimpiego parziale di impianti o parti d'impianto, già presenti nel sito, quali nastri e cappe ecc., con integrazione di impiantistica ad hoc commissionata;
- il processo prevede una vagliatura iniziale, necessaria per separare i materiali in funzione delle dimensioni e rendere più omogenee possibile le sezioni o frazioni da trattare successivamente nell'impianto;
- ogni fase di lavorazione viene effettuata solo ed esclusivamente sotto aspirazione, con apposite cappe, convogliando tutte le eventuali polveri ad un impianto di abbattimento denominato ASP1, costituito da aspiratore e filtro a maniche, completo di cappe e condotti idonei alla captazione delle polveri. Il tutto nel rispetto dell'ambiente e delle norme vigenti in materia;
- tutto il processo viene effettuato a secco, SENZA UTILIZZO DI ACQUA, o di altri liquidi in genere. L'acqua non necessita e non sarà mai utilizzata in nessuna fase del progetto, ne nell'impianto, né per lavare le attrezzature, né per lavare i piazzali.

La sola acqua che sarà utilizzata è quella potabile, proveniente dalla rete di distribuzione alla quale è allacciato il sito ex OCMA ed ora OSI srl, per essere utilizzata nei servizi igienici dei bagni degli operai e degli impiegati e in nessun altro impiego.

Il progetto prevede i seguenti trattamenti:

- Trattamento delle scorie sfuse;
- Trattamento delle polveri P,
- Trattamento della polveri F.

Le fasi dei trattamenti saranno così suddivise:

- Scorie sfuse:
 - Carico;
 - Pesatura scorie;
 - trattamento;
 - Pesatura MPS ed etichettatura big bags;
 - Stoccaggio / spedizione;
- Polveri P e polveri F:
 - Svuotamento big bags;
 - Pesatura polveri e trasporto al capannone B;
 - Trattamento;
 - Pesatura MPS ed etichettatura big bags;
 - Stoccaggio/spedizione.

Ogni fase del trattamento descritto sarà controllata e registrata su appositi report, in essi saranno riportate, data, turno, operatore, pesi dei materiali prima e dopo il trattamento, lo stoccaggio, i mezzi utilizzati e le eventuali note da segnalare. A fine turno i report verranno consegnati al preposto aziendale per il controllo e la registrazione dei dati di processo.

L'impianto di aspirazione, ASP1, verrà controllato e monitorato costantemente sia dall'operatore presente nell'impianto di trattamento e sia dal preposto aziendale al controllo.

I controlli da effettuare devono essere quelli indicati dalla normativa attualmente in vigore in materia di emissioni autorizzate, verranno inoltre effettuati i campionamenti con la frequenza prevista dalla normativa citata.

Apposito registro di controllo sarà realizzato per la registrazione dei controlli effettuati e di eventuali interventi tecnico manutentivi.

Non sarà possibile effettuare nessuna fase del trattamento se l'impianto di aspirazione, ASP1, risulti spento a causa di guasto o manutenzione o altro.

All'interno del sito, oltre a quanto già descritto, sono presenti anche 650 ton circa, come riportato nella perizia della Dott.ssa S. Pettinari del 26.05.2016 di altri rifiuti, così descritte: polveri RC, RF, LC ed LF codice CER 10.03.23*, prodotte dagli impianti di abbattimento fumi. Su ogni big bags di queste polveri di abbattimento fumi, è presente una codifica interna della OCMA che ne indica la provenienza, da quale impianto di abbattimento fumi venivano prodotti, e più precisamente:

- RC = polveri provenienti dai cicloni dell'impianto di abbattimento fumi dei forni rotativi (R=rotativi, C=cicloni);

- RF = polveri provenienti dal filtro a maniche dell'impianto di abbattimento fumi dei forni rotativi (R=rotativi, F=filtro);

- LC = polveri provenienti dai cicloni dell'impianto di abbattimento fumi dei forni della fonderia lingotti (L=fonderia lingotti, C=cicloni);

- LF = polveri provenienti dal filtro a maniche dell'impianto di abbattimento fumi dei forni della fonderia lingotti (L=fonderia lingotti, F=filtro).

Queste polveri di abbattimento fumi 10.03.23* non sono oggetto del presente progetto di recupero, pertanto saranno avviate allo smaltimento, nei modi e termini indicati dalla normativa di riferimento.

Il trattamento R4 proposto con questo progetto, oltre a valorizzare importanti quantità di alluminio/ossidi di alluminio permette di recuperare i metalli ferrosi/ossidi di ferro e gli ossidi metallici residui della separazione.

Questo impianto di trattamento, con le varie tecnologie installate, permetterà di trattare e recuperare la totalità dei materiali presenti nel sito evitando così lo smaltimento in discarica.

Questi materiali si differenziano principalmente per il loro stato fisico, la granulometria.

Per questo motivo le attrezzature necessarie alla separazione non possono essere le medesime, per tutte e tre le tipologie infatti mentre per le scorie sfuse e per le polveri P necessita un impianto completo a più stadi, le polveri F devono essere trattate tramite una cabina di deferrizzazione, il tutto come di seguito descritto ed illustrato:

A) Impianto trattamento scorie sfuse e polveri P

- Trattamento delle scorie sfuse codice CER 10.03.08*

- Trattamento delle polveri P codice CER 10.03.21*

B) Cabina deferrizzazione polveri F

Trattamento delle polveri F codice CER 10.03.21*

L'impianto di recupero R4 è studiato e progettato per poter lavorare e separare tutti e tre i materiali presenti nel sito ex Ocma e attualmente di proprietà della OSI srl.

1.4 Rischio idraulico definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) del fiume Tronto.

In base al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n.3 del 07/06/2007, lo stabilimento ricade in un'area interessata dal Rischio Esondazione identificata con codice E3 (Rischio Elevato).

L'art.11 ("Disciplina delle aree esondabili E4 ed E3") dell'Elaborato C "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE" del PAI stabilisce:

1. Le aree esondabili di cui al precedente Articolo 9, con le seguenti classi di rischio:

a) **E4**: aree a rischio **molto elevato** di esondazione;

b) **E3**: aree a rischio **elevato** di esondazione,

sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo quanto prescritto al successivo Articolo 20, e fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo qualora più restrittiva.

2. Nelle aree di cui al precedente comma 1) sono consentiti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti:

(...)

f) interventi indifferibili e urgenti a carattere provvisorio a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale; (...)

Richiamato che:

- le operazioni di recupero R4 sono finalizzate esclusivamente alla rimozione dei rifiuti pericolosi stoccati nei capannoni B e A2 del complesso ex-Ocma;
- pertanto l'attività in argomento ha carattere assolutamente transitorio (18 mesi);

- l'attività di recupero in argomento è finalizzata alla risoluzione di un rischio ambientale costituito dalla presenza dei rifiuti pericolosi stoccati nell'area ex Ocma.

Evidenziato nuovamente che con Decreto Regionale n.95 del 10/05/2022, aggiornando il Decreto n.230 del 21/12/ 2018, ha stabilito i presenti obblighi per la OSI SRL:

- *“entro il termine del 30/06/2022 presenti alla Provincia di Ascoli Piceno l'istanza di PAUR ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. 152/2006, concernente le fasi di pretrattamento meccanico dei rifiuti giacenti nel sito dell'installazione ai fini del loro avvio a smaltimento e/o recupero, dando di ciò comunicazione a questa autorità competente”;*
- **“entro il termine del 31/12/2024 completi l'attività di rimozione (smaltimento/recupero) dei rifiuti giacenti nel sito dell'installazione, dando di ciò comunicazione a questa autorità competente”;**
- *“successivamente al rilascio dell'autorizzazione provinciale invii a questa autorità competente, con cadenza semestrale, la documentazione atta a comprovare lo stato di avanzamento delle operazioni di recupero e/o smaltimento dei predetti rifiuti”.*

Per quanto sopra la OSI SRL evidenzia che è applicabile l'art.11, comma 2, lett. f) delle NTA del PAI, sul quale si deve comunque esprimere la Regione Marche.

La Regione Marche Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio (PF Tutela del Territorio di Ascoli Piceno) con **Prot. N.478146 del 11/05/2020** (rif. Prot. Prov. N.7958 del 12/05/2020) aveva già rilasciato *“parere favorevole al P. A. I. esondazione, per la realizzazione di un Impianto recupero rifiuti pericolosi di cui alla richiesta avanzata dalla Provincia di Ascoli Piceno”*, nell'ambito del precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.289 (REG. GEN.) del 02/03/2021).

La REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD ha confermato con parere favorevole di **Prot. N.1307701 del 18/10/2022** (rif. Prot. N.22192 del 19/10/2022) così espresso:

“Si rilascia il parere favorevole al P. A. I. esondazione E3, per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi”.

2 Chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno con Prot. N.11453 del 13/10/2022 (rif. Prot. Prov. N.21626 del 14/10/2022).

Elaborato presentato: *“Risposta alle osservazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno (21/12/2022)”*.

Nello stesso la ditta dichiara che *“(... omissis...) nell'ambito del progetto di recupero da rifiuti che si intende realizzare non si registra la presenza di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011”*.

Vannarelli: prende atto di quanto comunicato dalla OSI SRL nella relazione di risposta alle osservazioni dei VVFF, nella quale si dichiara che non si registrano nell'ambito del progetto di recupero oggetto della presente istanza, attività sottoposte al controllo di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 e, pertanto, non si ravvisa la necessità di dar luogo agli adempimenti in riferimento al DPR 151/2011.

Per quanto riguarda tutta l'area e lo stabilimento della ex OCMA SPA, ricorda che a tutt'oggi presso il Comando Provinciale dei VVFF esiste una pratica ancora attiva (N.3050) dove risultano presenti alcune attività.

Pertanto, si chiede alla OSI SRL di comunicare al Comando dei VV.FF la conclusione delle operazioni di rimozione di tutto il materiale in giacenza presso lo stabilimento anche in termini di impianti, ai fini dell'archiviazione della pratica ancora in essere.

Manifesta la propria disponibilità ai fini della formalizzazione delle procedure di chiusura della posizione antiincendio dell'area ex OCMA.

Alle ore 10:25 l'ing. Vannarelli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli PICENO lascia i lavori della conferenza di servizi.

3 Valutazione di impatto ambientale

ARPAM con **Prot. N.1388 del 17/01/2023** ha espresso il seguente parere:

“Sulla base di quanto sopra esplicitato, si esprimono valutazioni favorevoli in merito al procedimento ai sensi dell'art. 27- bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del progetto presentato dall'impresa OSI S.r.l. per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi, in Zona Industriale Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

a) La ditta ha fornito il Piano di monitoraggio ambientale di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come previsto all'art. 22 comma 1 lett. “e” dello stesso decreto; questo prevede l'implementazione di n°2 punti di controllo, P1 e P2, con il monitoraggio semestrale del parametro PM 10.

Ciascuna campagna di monitoraggio dovrà essere svolta per un periodo di almeno una settimana, ed i risultati dovranno essere riferiti alle medie giornaliere e orarie, come parametri temporali individuati nell'allegato XI punto 1 del Decreto in parola. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per un periodo di almeno 12 mesi, con esiti conformi ai valori stimati nella valutazione previsionale di impatto

atmosferico nei punti di controllo; i punti di controllo P1 e P2 dovranno essere referenziati tramite coordinate geografiche.

Passaretti: prende atto della prescrizione ARPAM nella quale si chiede la periodicità semestrale del monitoraggio delle polveri PM₁₀ nei punti di controllo P1 e P2, della durata di una settimana e per un periodo di 12 mesi, ma ravvisa la necessità di chiedere chiarimenti sulla tipologia dei risultati ottenuti, che ARPAM chiede siano riferiti alle medie giornaliere ed orarie.

Evidenzia che il metodo ufficiale (Allegato XI, punto 1 al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) per la determinazione della concentrazione delle polveri PM₁₀ prevede che le concentrazioni siano misurate come media giornaliera e non oraria.

Di Sante: preso atto dei chiarimenti forniti dalla ditta, ritiene che i risultati delle campagne di monitoraggio delle polveri PM₁₀ possano essere riferiti alla sola concentrazione media giornaliera.

b) Il sistema di rilevazione proposto per il monitoraggio delle polveri PM 10 dovrà avere un sistema di misura in grado di quantificare concentrazioni pari o inferiori al 10% del valore soglia impostato.

Passaretti: chiede all'ARPAM di confermare se per valore soglia si intende il valore limite di 50 µg/mc e quindi di conseguenza il limite di rilevabilità del sistema di monitoraggio delle polveri PM₁₀ deve essere di 5 µg/mc.

Di Sante conferma.

c) Il piano di monitoraggio ambientale individua n° 4 piezometri denominati PSA1, PSA3, PSA5 e PSA6 (Tabella n° 10); i parametri monitorati devono includere le sostanze di N° ord. da 1 a 18 di cui al Titolo V dell'allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Metalli); La frequenza di monitoraggio dovrà essere almeno semestrale, e dovranno essere impostati valori di guardia, al fine di intraprendere eventuali azioni correttive per il mantenimento o il ripristino dello stato di qualità ambientale con un margine di almeno il 20% in meno rispetto alle concentrazioni stabilite nel decreto in parola.

Si precisa che nel Piano di monitoraggio ambientale (Relazione tecnica N.114 Rev.0 del 21/12/2022):

- il "Monitoraggio dalla ricaduta di polveri PM₁₀" è riportato nella Tabella 8
- il "Monitoraggio acque sotterranee" è riportato nelle tabelle 10, 11 e 12.

Il riferimento dell'ARPAM è alla Tabella 2 dell'Allegato 5 (Titolo V) alla Parte quarta del D.Lgs 152/2006. Quindi ai parametri indicati alla Tabella 12 devono essere aggiunti i metalli:

Alluminio, Antimonio, Argento, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo (VI), Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Manganese, Tallio, Zinco.

Si evidenzia che le tabelle 10, 11 e 12 sono identiche alle tabelle 3.11, 3.12 e 3.13 del Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.0 del 20/06/2022) già esaminato nella precedente conferenza di servizi del 18/10/2022.

Passaretti: prende atto della prescrizione ARPAM di includere tra i parametri da monitorare già indicati nel PMA e nel PMC, anche i metalli N° ord. da 1 a 18 di cui al Titolo V dell'allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con una frequenza semestrale di monitoraggio.

Per quanto riguarda i valori di guardia e le azioni correttive si propone di integrare i suddetti elaborati (PMA e PMC) con un paragrafo specifico nel quale saranno descritte le procedure operative gestionali in caso di superamento dei valori di guardia e il rispetto dei valori di concentrazione.

Con riferimento ai valori di guardia che devono essere stabiliti con un margine di almeno il 20% in meno rispetto alle concentrazioni stabilite nel decreto, chiede di chiarire se si intende ad esempio che se la concentrazione è di 10 mg/l, il valore di guardia deve essere 8 mg/l.

Di Sante: è corretto.

Si chiede ad ARPAM di specificare se il monitoraggio delle acque sotterranee deve avere la durata di 12 mesi come prescritto per il monitoraggio delle polveri PM₁₀.

Di Sante: conferma.

Giantomassi: evidenzia una criticità procedurale, ossia l'aumento dei parametri previsti nel PMA e della frequenza di controllo proposta da ARPAM, nonché delle azioni correttive, comportano una modifica importante dello stesso Piano di monitoraggio ambientale (Relazione tecnica N.114 Rev.0 del 21/12/2022).

Si ritiene pertanto necessario sospendere la conferenza di servizi per acquisire il Piano di monitoraggio ambientale (Relazione tecnica N.114 Rev.0 del 21/12/2022) aggiornato in conseguenza delle prescrizioni ARPAM e acquisire il parere della stessa Agenzia e dell'ASUR, sulle modifiche apportate a seguito delle predette prescrizioni.

4 Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

ARPAM con **Prot. N.1388 del 17/01/2023** ha espresso il seguente parere:

"Il procedimento unico include l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Per l'impianto è stato predisposto un apposito Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) finalizzato alla descrizione di specifici controlli ambientali e impiantistici. Sulla base della documentazione presentata, si esprimono valutazioni tecnico-

ambientali favorevoli al rilascio dell'AIA ed al PMC proposto, nel rispetto delle prescrizioni sopra descritte.”

Il riferimento alla “prescrizioni sopra descritte” è sicuramente alle “osservazioni inerenti alla documentazione progettuale e le valutazioni inerenti il PMC come disposto ai sensi dell’art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con riferimento alle conclusioni sulle BAT applicabili (BAT Conclusions emanate con Decisione UE n° 2018/1147 del 10/08/2018), come da art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”, che si riportano di seguito per comodità di esposizione.

- 4.1 “Nel punto di emissione E1 il progetto (Tabella 7 della relazione tecnica; Scheda “E” della documentazione AIA; Punto 3.1.5 del PMC) prevede un valore di flusso di massa per i parametri Metalli di Classe I (Tabella B) pari a 5 g/h, Metalli Classe II (Tabella B) pari a 25 g/h, Metalli Classe III (Tabella B) pari a 125 g/h non in linea con quanto previsto dalle parti seconda e quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 29-sexies comma 3 del Decreto in parola, devono essere applicate le disposizioni di cui alla DGR 3913/94 (riduzione del valore del 50%) e, pertanto, deve essere aggiornato il valore limite per i flussi di massa della Tabella B, Classi I, II e III, di cui alla parte II dell’allegato I alla parte Quinta del Decreto in parola; agli stessi devono conseguire gli aggiornamenti delle concentrazioni massime emesse, in funzione della portata oraria del punto E1, pari a 50.000 m³/h.”

Si evidenzia che nella tabella 7 della Relazione tecnica AIA (Relazione tecnica N.62 Rev.1 del 21/12/2022) sono riportati i valori di emissione (concentrazione e flusso di massa) già rappresentati alla tabella 3.8 del Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.0 del 20/06/2022) ed esaminati nella precedente conferenza di servizi del 18/10/2022 e presi a riferimento da ARPAM. Si dà invece atto che nella Tabella 3.8 del “nuovo” Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.1 del 21/12/2022) i predetti limiti sono stati ridotti di un fattore 10 e di conseguenza sono ridotti anche i flussi di massa.

Si riporta per comodità di esposizione la predetta tabella aggiornata:

Tabella 3.8: Punti di emissione

Punto	Georeferenz.	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Area della sezione (mq)	Altezza dal suolo (m)	T (°C)	Sistema di abbattimento	Inquinanti	Concentr. mg/Nmc	Flusso di massa (g/h)	Metodi	Tipo di misure	Modalità di registrazione
E1	Lat. 42.852252 Long. 13.709286	Impianto di recupero rifiuti	50.000	0,50	10	Ambiente	Maniche filtranti	Polveri totali	5	250	UNI EN 13284-1:2017	Misure dirette discontinue Periodicità semestrale	Registrazione su supporto cartaceo e informatico e invio telematico del riepilogo annuale agli enti competenti
								Metalli Cl. I Tab.B	0,01	0,5	UNI EN 14385:2004	Misure dirette discontinue Periodicità annuale	
								Metalli Cl. I + II Tab.B	0,05	2,5	UNI EN 14385:2004		
								Metalli Cl. I + II + III Tab.B	0,25	12,5	UNI EN 14385:2004		

Passaretti: fa presente che i valori delle concentrazioni e dei flussi di massa erano stati già corretti anche nel Piano di monitoraggio ambientale (Tabella 5 pag.9) dove è presente una tabella analoga che riporta gli stessi valori dei flussi di massa che rispettano le soglie di rilevanza della tabella B Allegato 1 alla Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per i metalli classi I, II e III.

I limiti sono in linea con la normativa nazionale e regionale.

Di Sante: preso atto che i limiti sono stati corretti e che gli stessi sono in linea con la norma nazionale e regionale ritiene pertanto superata la prescrizione ARPAM - AIA Punto 1.

- 4.2 In relazione al monitoraggio dell’efficienza dei sistemi di contenimento delle emissioni, generate dal punto di emissione E1, il controllo dei parametri di funzionamento del filtro a tessuto deve essere aggiornato come segue (Tabella 3.10):

a. Controllo dei misuratori di pressione differenziale con frequenza settimanale

b. Verifiche periodiche richieste dal costruttore al fine di mantenere sempre la massima efficienza di abbattimento

Giantomassi: il riferimento è alla tabella 3.10 del Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.1 del 21/12/2022), rimasta invariata rispetto a quella esaminata nella precedente di servizi del 18/10/2022.

Passaretti: prende atto della prescrizione ARPAM e di conseguenza provvederà ad aggiornare la tabella 3.10 del PMC con l’inserimento del controllo dei misuratori di pressione differenziale con frequenza settimanale oltre alle verifiche periodiche di efficienza, già previste, del sistema di abbattimento delle emissioni con le frequenze e le modalità stabilite dal costruttore.

Deve essere aggiornato di conseguenza il Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.1 del 21/12/2022), Tab.3.10.

- 4.3 L’installazione svolge il trattamento di rifiuti per il recupero (R4) di rifiuti metallici pericolosi. Ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. vengono introdotti nella procedura operativa PGA.05 i dati relativi al rifiuto in ingresso ed una procedura di accettazione come descritto al punto 3.3; per ciascun lotto sarà prodotta una specifica scheda di caratterizzazione del rifiuto stesso. Tutte le informazioni razionalizzate dovranno essere conservate e tenute a disposizione degli enti di controllo.

Gli stessi dati dovranno essere contenuti nel Piano di monitoraggio e controllo redatto ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Passaretti: preso atto che sono ritenute valide dall'ARPAM le procedure operative descritte nell'elaborato PGA_05, provvederà ad aggiornare il PMC con gli stessi dati di cui al paragrafo 3.3 del PGA_05 (Controllo operativo),

Al PMC non sarà allegata la procedura ma il punto 3.3 del PGA_05 sarà richiamato nel PMC per facilità di consultazione.

Giantomassi precisa che tutte le schede, i registri, i risultati dei monitoraggi e quant'altro devono essere sempre tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

Giantomassi chiede conferma ad ARPAM riguardo la validità delle procedure descritte al punto 3.3. del PGA_05.

Di Sante conferma che la procedura gestionale descritta al punto 3.3 del PGA_05 è corretta.

La relazione di riepilogo annuale delle attività di monitoraggio del PMC da presentare entro maggio dell'anno successivo, deve contenere tutte le informazioni richieste compresa la relazione di riepilogo di tracciabilità del punto 3.3.

Deve essere aggiornato di conseguenza il Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.1 del 21/12/2022) con la predetta procedura di cui al PGA.05.

- 4.4 *Gli standard di qualità degli EoW sono stati definiti per ciascuna tipologia di recupero, in concomitanza al quantitativo massimo costituente il lotto di materiale recuperato; le informazioni di cui alle schede di lavorazione descritte ai punti 5.1 e 5.2 della procedura operativa PGA.05 dovranno essere razionalizzate e tenute a disposizione degli enti di controllo. Gli stessi dati dovranno essere contenuti nel Piano di monitoraggio e controllo redatto ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*

Passaretti: in analogia al punto precedente le procedure operative descritte ai punti 5.1 e 5.2 del PGA_05 saranno richiamate nel PMC per facilità di consultazione.

Giantomassi: chiede conferma ad ARPAM riguardo la validità delle procedure descritte ai punti 5.1 e 5.2 del PGA_05.

Di Sante: conferma che le suddette procedure sono corrette.

Precisa che trattasi di una prescrizione relativa alla razionalizzazione e consegna dei dati nella relazione annuale come previsto nel PMC.

Devono essere aggiornati di conseguenza il Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.1 del 21/12/2022) e la Procedura gestionale PGA.05 (Controllo operativo).

- 4.5 *Per ogni lotto di EoW deve essere predisposta la rispettiva scheda di conformità, in relazione alle disposizioni di cui al Regolamento UE 333/2011 (PGA.05.04.02) ove applicabile; nel caso dei materiali inerti recuperati in conformità alle norme tecniche di riferimento UNI EN 13285:2018, dovranno essere razionalizzate le informazioni previste nella scheda PGA.05.04.03; nei casi in cui gli usi specifici dell'EoW siano relativi alla sostituzione di materiali destinati a venire a contatto con il suolo, è necessario integrare gli standard di qualità dei prodotti ottenuti con la verifica del test di cessione di cui all'allegato 3 al DM 05/02/1998, per ciascun lotto (Procedura PGA.05.04.03).*

Giantomassi: nella procedura gestionale PGA.05 al paragrafo 5.1 "Standard di qualità dei prodotti definiti nelle norme tecniche di riferimento" viene definito il "lotto":

"Il quantitativo massimo costituente il lotto è pari a 30 tonnellate. Il lotto è identificato con la sigla AAAAMMGG-PROG-Fe, dove:

AAAAMMGG, indica la data di inizio produzione;

PROG, indica un numero progressivo, da 0001 a 9999;

Fe, indica il materiale prodotto, Ferro / ossidi di ferro".

Sono state predisposte le seguenti schede di conformità:

PGA.05.04.02 "Dichiarazione di conformità EoW – Regolamento (UE) N. 333/2011"

PGA.05.04.03 "Scheda di conformità EoW – UNI EN 13285:2018"

Passaretti: ritenuta valida la procedura PGA.05.04.03 (scheda di conformità EoW riferita agli inerti/ossidi metallici), chiede ad ARPAM di chiarire se per ogni lotto di produzione di EoW destinato a sostituire materiali che vengono a contatto con il suolo, deve essere effettuato il test di cessione di cui all'allegato 3 al DM 05/02/1998.

Di Sante: conferma la prescrizione. Precisa che la caratterizzazione implementata nella procedura prevede la verifica del lotto, per questo tipo di uso specifico il test di cessione va a completare lo standard di qualità di ogni lotto.

Giantomassi: chiede ad ARPAM se le schede citate nel parere sono esaustive o devono essere integrate.

Di Sante: la scheda PGA.05.04.02 non si ritiene debba essere integrata, ugualmente anche la scheda PGA.05.04.03 potrebbe andare bene ma la dichiarazione di conformità deve essere completa dello standard di qualità per l'uso specifico.

Di Girolamo: precisa che la ditta intende aggiungere una riga nel PMC e nella procedura gestionale in merito agli ossidi inerti (EoW) secondo la norma UNI EN 1385:2018, nel caso di sostituzione di

materiali che andranno a contatto con il suolo, per cui la scheda PGA 050403 sarà integrata con la voce "test di cessione".

Di Sante: concorda con quanto proposto dalla ditta. Ribadisce che la dichiarazione di conformità deve essere completa di tutte le verifiche dello standard di qualità del prodotto EoW in quanto dalla emissione della dichiarazione di conformità il rifiuto cessa di essere tale, pertanto, deve emergere l'uso specifico e la completezza dello standard.

Giantomassi: deve essere aggiornata di conseguenza la Procedura gestionale PGA.05 (Controllo operativo).

- 4.6 *Valutato l'elaborato progettuale "Allegato SIA10 – Classificazione/caratterizzazione dei rifiuti da gestire e documento di classificazione degli End of Waste", richiamati i principi di cui all'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. le valutazioni tecniche ed analitiche che possano portare all'ottenimento di EoW al di fuori dei trattamenti meccanici previsti per l'R4 tramite vagliatura e separazione delle specie metalliche, dovranno essere razionalizzate in procedure contenenti i requisiti minimi di cui all'art. 184-ter comma 1 e comma 3 del Decreto in parola. Anche in questo caso dovrà essere verificato il rispetto dello standard di qualità dell'EoW di cui all'art. 184-ter comma 1 lett "c" e comma 3 lett. "c".*

Di Girolamo: la procedura richiesta è indicata al Paragrafo 5.2 (pagina 23) della Procedura PGA.05 "Standard di qualità dei prodotti ottenuti al di fuori dei trattamenti meccanici previsti per l'attività di recupero R4". Ad esempio i rifiuti di alluminio di dimensioni più grossolane che non sono avviati alla vagliatura (R4), saranno sottoposti a valutazioni tecniche ed analitiche di verifica della conformità secondo i criteri del Regolamento UE N.333/2011.

Di Sante: ribadisce che anche in questo caso specifico devono essere rispettati gli standard di qualità. La norma consente il recupero anche senza processo di recupero (R4) facendo semplicemente la procedura di caratterizzazione del lotto prima del trattamento.

Deve essere prevista anche in questo caso la stessa configurazione adottata per gli altri due processi di cui al punto precedente.

Giantomassi: chiede se la procedura descritta a pag.23 Paragrafo 5.2 dell'elaborato PGA.05 è da ritenersi corretta oppure se deve essere modificata.

Di Sante: chiede se è stata predisposta una modulistica specifica anche per questo processo di recupero che non prevede il ricorso al trattamento.

Di Girolamo: si applica la stessa modulistica della dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento N.333/2011, inoltre sono state predisposte per le verifiche di conformità la scheda CHECK LIST ROTTAMI FERRO E ACCIAIO (PGA 05.06) e la scheda CHECK LIST ROTTAMI ALLUMINIO (PGA 05.07).

Giantomassi: si prende atto che le schede sono state predisposte. Si chiede alla ditta di verificare se le stesse schede sono complete secondo quanto richiesto da ARPAM.

Devono essere aggiornate se del caso le schede PGA.05.06 e PGA.05.07 secondo quanto richiesto da ARPAM.

- 4.7 *Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri, coerentemente con i contenuti della procedura operativa PGA.05.*

Giantomassi: di prassi il piano di gestione operativa costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di AIA. Anche in questo caso la *Procedura gestionale PGA.05* (Controllo operativo) sarà parte integrante dell'eventuale provvedimento autorizzativo. La prescrizione dell'ARPAM è pertanto "assorbita" dall'obbligo di rispettare tutta la predetta PGA.05.

Non ci sono osservazioni in merito.

- 4.8 *Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici, nonché provvedere alla periodica pulizia delle stesse;*

Giantomassi: la Tabella 3.22 "Aree di stoccaggio" del PMC deve essere implementata con l'indicazione di "tutte le superfici" relative a tutta l'area dell'impianto, il controllo dell'integrità delle superfici deve essere effettuato con frequenza settimanale come richiesto da ARPAM.

Deve essere aggiornato di conseguenza il *Piano di monitoraggio e controllo*.

- 4.9 *Le operazioni di manutenzione e taratura sono svolte secondo la procedura gestionale PGA.08 ed allegati. La pianificazione delle manutenzioni e tarature dovrà essere sempre tenuta a disposizione degli enti di controllo.*

Giantomassi: evidenzia che è previsto il modulo "PGA.08.01 Piano delle sorveglianze", ma non risulta allegato. Sono previsti diversi moduli ma non risultano agli atti.

Devono essere forniti tutti i moduli descritti nella procedura PGA.08.

Giantomassi: ribadisce che tutte le procedure, le schede e/o registri devono essere mantenute a disposizione degli enti di controllo.

- 4.10 *Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere aggiornato come di seguito:
a. Alle tabelle 3.2, 3.4 e 3.19 il controllo radiometrico dovrà essere riferito al singolo lotto misurato*

Passaretti: si prende atto della prescrizione di ARPAM e di conseguenza saranno aggiornate le suddette tabelle 3.2 *Controllo radiometrico rifiuti in ingresso*, 3.4 *Controllo radiometrico prodotti in uscita* e 3.19 *controllo radiometrico rifiuti gestiti*, con riferimento al singolo lotto misurato sia per i rifiuti che per le EoW.

Di Sante: i controlli hanno entità diverse, ossia il lotto dei rifiuti in ingresso ha un'entità maggiore rispetto al rifiuto in uscita, il controllo radiometrico del rifiuto in ingresso deve essere associato allo specifico quantitativo o lotto anche ai fini della gestione di eventuali non conformità.

b. Tabelle 3.1.5 "Emissioni in aria" - Ai sensi dell'art. 29-sexies comma 3 del Decreto in parola, devono essere applicate le disposizioni di cui alla DGR 3913/94 e, pertanto, deve essere aggiornato il valore limite per i flussi di massa della Tabella B, Classi I, II e III, di cui alla parte II dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto in parola; agli stessi devono conseguire gli aggiornamenti delle concentrazioni massime emesse, in funzione della portata oraria del punto E1, pari a 50.000 m3/h

Giantomassi: la prescrizione è stata già esaminata e verificata, la Tab. 3.8 "Punti di emissione" del PMC contiene i limiti corretti, non sono corretti i limiti riportati nella tabella 7 della Relazione AIA e nella scheda AIA "E" "Emissioni in atmosfera".

Devono essere armonizzate la tabella 7 della Relazione AIA e la scheda E.

c. La tabella 3.11 "Monitoraggio della ricaduta di polveri PM10" deve essere in linea alle previsioni proposte per il piano di monitoraggio ambientale (PMA); Ciascuna campagna di monitoraggio dovrà essere svolta per un periodo di almeno una settimana, ed i risultati dovranno essere riferiti alle medie giornaliere e orarie, come parametri temporali individuati nell'allegato XI punto 1 del Decreto in parola. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per un periodo di almeno 12 mesi, con esiti conformi ai valori stimati nella valutazione previsionale di impatto atmosferico nei punti di controllo; i punti di controllo P1 e P2 dovranno essere referenziati tramite coordinate geografiche.

Si richiama quando già dettagliato al precedente punto 3:

Passaretti: prende atto della prescrizione ARPAM nella quale si chiede la periodicità semestrale del monitoraggio delle polveri PM₁₀ nei punti di controllo P1 e P2, della durata di una settimana e per un periodo di 12 mesi, ma ravvisa la necessità di chiedere chiarimenti sulla tipologia dei risultati ottenuti, che ARPAM chiede siano riferiti alle medie giornaliere ed orarie.

Evidenzia che il metodo ufficiale (Allegato XI, punto 1 al D.Lgs 152/2006 e s.m.i) per la determinazione della concentrazione delle polveri PM₁₀ prevede che le concentrazioni siano misurate come media giornaliera e non oraria.

Di Sante: preso atto dei chiarimenti forniti dalla ditta, ritiene che i risultati delle campagne di monitoraggio delle polveri PM₁₀ possano essere riferiti alla sola concentrazione media giornaliera.

d. Nel punto 3.1.6 "Monitoraggio acque sotterranee" il piano individua n° 4 piezometri denominati PSA1, PSA3, PSA5 e PSA6; i parametri monitorati devono includere le sostanze di N° ord. da 1 a 18 di cui al Titolo V dell'allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (Metalli); La frequenza di monitoraggio dovrà essere almeno semestrale, e dovranno essere impostati valori di guardia, al fine di intraprendere eventuali azioni correttive per il mantenimento o il ripristino dello stato di qualità ambientale.

Si richiama quando già dettagliato al precedente punto 3:

Il riferimento dell'ARPAM è alla Tabella 2 dell'Allegato 5 (Titolo V) alla Parte quarta del D.Lgs 152/2006. Quindi ai parametri indicati alla Tabella 12 devono essere aggiunti i metalli:

Alluminio, Antimonio, Argento, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo (VI), Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Manganese, Tallio, Zinco.

Si evidenzia che le tabelle 10, 11 e 12 sono identiche alle tabelle 3.11, 3.12 e 3.13 del *Piano di monitoraggio e controllo* (Relazione tecnica N.58 Rev.0 del 20/06/2022) già esaminato nella precedente conferenza di servizi del 18/10/2022.

Passaretti: prende atto della prescrizione ARPAM di includere tra i parametri da monitorare già indicati nel PMA e nel PMC, anche i metalli N°ord. da 1 a 18 di cui al Titolo V dell'allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con una frequenza semestrale di monitoraggio.

Per quanto riguarda i valori di guardia e le azioni correttive si propone di integrare i suddetti elaborati (PMA e PMC) con un paragrafo specifico nel quale saranno descritte le procedure operative gestionali in caso di superamento dei valori di guardia e il rispetto dei valori di concentrazione.

Giantomassi: specifica che i monitoraggi del PMC devono coprire tutta la durata dell'attività di recupero, non solo i primi 12 mesi. I controlli del PMA e del PMC per i primi 12 mesi coincidono. La frequenza semestrale è comunque la stessa. I risultati dei controlli saranno esposti su relazioni finali diverse.

e. La frequenza dei controlli previsti alla tabella 3.22 "Aree di stoccaggio" deve essere almeno settimanale.

Deve essere aggiornato di conseguenza il Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.1 del 21/12/2022).

4.11 Prescrizioni per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico

a. In caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, deve essere data comunicazione entro otto ore alla Provincia, al Comune e al Servizio

Territoriale ARPAM di Ascoli Piceno. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

Giantomassi: prescrizione già prevista dalle procedure provinciali.

b. Ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente comunicata ed annotata su un apposito registro. Tale registro deve contenere almeno le informazioni riportate nello schema esemplificativo di cui all'appendice 2 al suddetto allegato e deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione degli organi controllo.

Giantomassi: prescrizione già prevista dalle procedure provinciali.

4.12 Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione

a. Per la valutazione delle misure degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8.

Giantomassi: prescrizione già prevista dalle procedure provinciali.

b. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3, nonché delle norme tecniche di settore, devono essere indicati i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento durante le misurazioni ed il referto analitico deve riportare la durata del campionamento, la concentrazione espressa come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.

Giantomassi: prescrizione già prevista dalle procedure provinciali.

c. In relazione al punto 2.7 dell'Allegato VI, i dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati a cura del gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici, da conservare presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo. Tale registro deve contenere almeno le informazioni riportate nello schema esemplificativo di cui all'appendice 1 all'Allegato VI.

Giantomassi: prescrizione già prevista dalle procedure provinciali.

d. Devono essere effettuati n° 2 campionamenti in giorni non consecutivi nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime dell'impianto per il controllo degli inquinanti al punto E1.

Giantomassi: prescrizione già prevista dalle procedure provinciali.

e. Per il controllo delle emissioni in atmosfera dovranno essere utilizzati i seguenti metodi di riferimento:

1. Misura di velocità e portata si applicano i metodi UNI EN ISO 16911-1-2:2013 e UNI EN 15259:2008

2. Per la determinazione dei Metalli si applica il metodo UNI EN 14385:2007

3. Per la determinazione delle Polveri si applica il metodo UNI EN 13284-1:2017

Passaretti: per la determinazione analitica dei metalli si verifica che la norma in vigore è la UNI EN 14385:2004 come indicato dalla ditta nella tabella 3.9 del PMC.

Di Sante: conferma.

Giantomassi: deve essere aggiornata di conseguenza la tabella 3.9 del *Piano di monitoraggio e controllo* (Relazione tecnica N.58 Rev.1 del 21/12/2022) con i metodi indicati da ARPAM limitatamente a Portata/Velocità e Polveri totali.

5 Stato di applicazione delle BAT

In merito all'applicazione delle "conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti" (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 del 10/08/2018) gli elaborati di riferimento sono:

- *Relazione tecnica AIA* (Relazione tecnica N.62 Rev.1 del 21/12/2022)
- *Relazione sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili* (Relazione tecnica N.60 Rev.1 del 21/12/2022)

Sono applicate, per la tipologia di impianto, le seguenti BAT, fin dalla messa in esercizio dell'impianto:

BAT 1	BAT 5	BAT 18	BAT 27
BAT 2	BAT 8	BAT 21	BAT 40
BAT 3	BAT 11	BAT 23	BAT 41
BAT 4	BAT 17	BAT 24	

BAT 1

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti (...).

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, l'azienda ha implementato un sistema di gestione ambientale come dettagliato nell'elaborato *Relazione sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili* (Relazione tecnica N.60 Rev.1 del 21/12/2022)

BAT 2

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito (...).

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, l'azienda ha implementato un sistema di gestione ambientale come dettagliato nell'elaborato *Relazione sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili* (Relazione tecnica N.60 Rev.1 del 21/12/2022)

BAT 3

Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti (...)

La Ditta esplicita che la BAT è applicabile in quanto:

a) Gestione rifiuti

Informazioni contenute nelle procedure gestionali

b) Gestione acque reflue

Non applicabile, in quanto dall'impianto non si producono acque reflue industriali

c) Emissioni convogliate in atmosfera

Informazioni contenute nelle procedure gestionali

BAT 4

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, l'azienda ha implementato un sistema di gestione ambientale, in particolare:

a) *Organizzazione interna dell'impianto che permette di limitare la movimentazione dei rifiuti effettuando il passaggio diretto dei rifiuti dal deposito al trattamento.*

b) *Sono adottate le seguenti misure per evitare l'accumulo di rifiuti:*

- *la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata*
- *il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al limite massimo consentito per la capacità del deposito*
- *il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito.*

c) *Le misure comprendono:*

- *chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti*
- *i rifiuti sensibili a calore, luce, aria, acqua, temperatura, sono protetti da tali condizioni ambientali*
- *contenitori sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro.*

BAT 5

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.

Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi: (...).

Ditta: Rif. documento SGA: PGA.05 – Controllo Operativo. La documentazione relativa al sistema di gestione ambientale verrà completamente implementata entro i dodici mesi successivi alla messa in esercizio dell'impianto.

Deve essere applicata fin dalla messa in esercizio dell'impianto.

BAT 8

Monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera

Verrà effettuato il monitoraggio delle emissioni convogliate con le frequenze indicate nel Piano di monitoraggio e controllo.

BAT 11

La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.

L'azienda effettuerà il monitoraggio, almeno una volta all'anno, del consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui.

BAT 17

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito.

E' stata effettuata una valutazione di impatto acustico previsionale la quale non ha dato evidenza di criticità. Il PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, parte integrante del SGA, prevede un monitoraggio del rumore.

BAT 18

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. (...)

E' stata effettuata una valutazione di impatto acustico previsionale la quale non ha dato evidenza di criticità. Il PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, parte integrante del SGA, prevede un monitoraggio del rumore.

BAT 21

Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).

Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, l'azienda ha implementato un sistema di gestione ambientale come dettagliato nell'elaborato *Relazione sull'applicazione delle migliori tecniche disponibili* (Relazione tecnica N.60 Rev.1 del 21/12/2022)

BAT 23

Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito (...)

Il PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, parte integrante del SGA, prevede la registrazione dei consumi energetici.

BAT 24

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui.

La gestione dei residui avviene secondo le prescrizioni AIA e la normativa applicabile. Il riutilizzo degli imballaggi (che contengono i rifiuti da recuperare) è subordinato alla non contaminazione e all'integrità degli stessi.

BAT 40

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)

Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, l'azienda monitora i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2) (Rif. documento SGA: PGA.05 – Controllo Operativo). La documentazione indicata e relativa al sistema di gestione ambientale verrà completamente implementata fin dalla messa in esercizio dell'impianto.

BAT 41

Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH₃ nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Per ridurre le emissioni di polveri nell'atmosfera, l'azienda utilizza un "Filtro a tessuto" (I filtri a tessuto (detti anche «a maniche») sono costituiti da un tessuto o da un feltro poroso attraverso il quale si fanno transitare i gas per rimuovere le particelle. Il tessuto di cui è formato il filtro deve essere scelto in funzione delle caratteristiche dell'effluente gassoso e della temperatura massima d'esercizio).

Massoni: in merito all'espressione del parere di competenza del Comune di Ascoli, si ravvisa la necessità di segnalare alcuni aspetti, la ditta ha fatto riferimento per la conformità urbanistica all'art. 65 delle NTA del PRG vigente che fa anche riferimento, trattandosi di area CONSID, che tra l'altro non è presente, al PRASI del PICENO CONSIND.

Da una verifica interna effettuata con i colleghi dell'urbanistica, risulta che siamo in Area produttiva Zona 1 del PRASI, per cui l'attività è conforme urbanisticamente.

Per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, non sono stati richiesti permessi di costruire e quant'altro.

In merito al parere igienico sanitario di competenza del Sindaco, da rendere in sede di AIA, si provvederà a trasmetterlo oppure sarà acquisito in sede di conferenza di servizi, si anticipa che il parere ai sensi del TT.UU. LL.SS. sarà favorevole e condizionato alle eventuali prescrizioni di ARPAM e ASUR.

Giantomassi: precisa che il procedimento di PAUR in corso non prevede il rilascio del Permesso di Costruire, il titolo non è ricompreso tra i titoli richiesti e non è stata avanzata una richiesta in tal senso.

Alle ore 11:45 si sospendono i lavori della conferenza e si rinvia la seduta al **16/02/2023**, alle ore 11:00, al fine di acquisire il parere ARPAM sugli elaborati aggiornati dalla OSI SRL sulla base delle prescrizioni della stessa Agenzia di Prot. N.1388 del 17/01/2023.

Si chiede alla OSI SRL di trasmettere entro il 26/01/2023, esclusivamente alla Provincia, i seguenti elaborati aggiornati in considerazione delle prescrizioni ARPAM:

- 1) *Relazione tecnica AIA* (Relazione tecnica N.62 Rev.1 del 21/12/2022)
- 2) *Scheda E* (Informazioni generali)
- 3) *Procedure gestionali PGA.05* (Controllo operativo)
- 4) *Procedure gestionali PGA.08* (Gestione Sorveglianze, Tarature e Manutenzioni)
- 5) *Piano di monitoraggio e controllo PMC* (Relazione tecnica N.58 Rev.1 del 21/12/2022)
- 6) *Piano di monitoraggio ambientale PMA* (Relazione tecnica N.114 Rev.0 del 21/12/2022)

Alla conferenza di servizi del **16/02/2023**, iniziata alle ore 11:00, sono risultati presenti, collegati alla piattaforma Google Meet:

Gianni Giantomassi	Provincia Settore Tutela Ambientale
Giulia Mariani	Provincia Settore Tutela Ambientale
Daniela De Micheli	Provincia Settore Tutela Ambientale
Maurizio Piccioni	Comune di Ascoli Piceno
Sara Massoni	Comune di Ascoli Piceno
Corrado Alfonzi	CONFINDUSTRIA
Koni Baric	OSI SRL
Arrigo Silvestri	OSI SRL
Edoardo Pizi	OSI SRL
Cesare Passaretti	OSI SRL
Stefano Di Girolamo	OSI SRL

Non hanno partecipato:

ARPAM SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
REGIONE MARCHE - SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
AST ASCOLI PICENO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PICENO CONSIND
CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO

Si precisa che agli atti dello scrivente Settore risultano pervenuti i seguenti pareri:

- 1) REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD
Prot. N.1307701 del 18/10/2022 (rif. Prot. N.22192 del 19/10/2022) così espresso: *“Si rilascia il parere favorevole al P. A. I. esondazione E3, per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi”*.
- 2) COMUNE DI ASCOLI PICENO
Prot. N.12136 del 10/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3299 del 13/02/2023)
Nulla osta del Sindaco ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.LL.SS. (R.D. 27/7/1934 n.1265), *“fatti salvi gli accorgimenti che saranno eventualmente prescritti dagli organismi competenti in materia di tutela igienico-sanitaria ed ambientale”*.
- 3) ARPAM – SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO
Prot. N.1388 del 17/01/2023 (rif. Prot. Prov. N.911 del 17/01/2023)
Prot. N.4898 del 14/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3397 del 14/02/2023)

La ditta il **25/01/2023** (rif. Prot. Prov. N.1740 del 26/01/2023) ha trasmesso i seguenti elaborati:

- 1 *Relazione tecnica AIA* (Relazione tecnica N.62 Rev.02 del 23/01/2023)
- 2 *Scheda E* (Emissioni in atmosfera)
- 3 *Procedure gestionali PGA.05* (Controllo operativo)
- 5 *Procedure gestionali PGA.08* (Gestione Sorveglianze, Tarature e Manutenzioni)
- 6 *Piano di monitoraggio e controllo* (Relazione tecnica N.58 Rev.2 del 23/01/2023)
- 7 *Piano di monitoraggio ambientale* (Relazione tecnica N.114 Rev.1 del 23/01/2023)

Si evidenzia preliminarmente che per le procedure PGA.05 e PGA.08 non è stata indicata la revisione e la data.

La conferenza di servizi del 19/01/2023 è stata sospesa e rinviata alla data odierna per acquisire esplicito parere dell'ARPAM in merito ai predetti elaborati.

Si richiama che l'art.14-ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i. precisa che *“Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”*

1 Valutazione di impatto ambientale

ARPAM con **Prot. N.1388 del 17/01/2023** ha espresso il seguente parere: *“Sulla base di quanto sopra esplicitato, si esprimono valutazioni favorevoli in merito al procedimento ai sensi dell'art. 27- bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del progetto presentato dall'impresa OSI S.r.l. per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi, in Zona Industriale Campolungo nel Comune di Ascoli Piceno, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali: (...)”*

Nella seduta del 19/01/2023 è stato chiesto di aggiornare il *Piano di monitoraggio ambientale* in considerazione delle prescrizioni ARPAM (al fine di acquisire il nuovo parere dell'ARPAM).

Per il monitoraggio della ricaduta di polveri PM10 è stata aggiornata secondo le prescrizioni ARPAM la Tabella 8 del *Piano di monitoraggio ambientale* (Relazione tecnica N.114 Rev.1 del 23/01/2023):

Punto	Georeferenz.	Inquinanti	Concentr. µg/mc	Metodi	Tipo di misure	Modalità di registrazione
P1	A monte del perimetro dell'impianto (Coordinate: 42,8524064, 13,7072372) ⁽¹⁾	Polveri PM10	50	UNI EN 12341:2014	Misure dirette discontinue con periodicità semestrale. Ciascuna campagna di monitoraggio sarà svolta per un periodo di almeno una settimana	Registrazione su supporto cartaceo e informatico e invio telematico del riepilogo annuale agli enti competenti
P2	A valle del perimetro dell'impianto (Coordinate: 42,8519678, 13,7103214) ⁽¹⁾	Polveri PM10	50	UNI EN 12341:2014	Misure dirette discontinue con periodicità semestrale. Ciascuna campagna di monitoraggio sarà svolta per un periodo di almeno una settimana	Registrazione su supporto cartaceo e informatico e invio telematico del riepilogo annuale agli enti competenti

I risultati delle campagne di monitoraggio delle polveri PM₁₀ saranno riferiti alla sola concentrazione media giornaliera.

Per i parametri da monitorare nei piezometri (PSA1, PSA3, PSA5 e PSA6) si riporta per completezza di esposizione la Tabella 12 del *Piano di monitoraggio ambientale* (Relazione tecnica N.114 Rev.1 del 23/01/2023):

Piezometro	Misure qualitative	Valore di guardia (µg/l)	Valore limite (µg/l)	Frequenza	Modalità prelievo
PS A1 PS A3 PS A5 PS A6	Metalli			Semestrale per una durata di 12 mesi	Sonda multiparametrica Campionamento dinamico dopo spurgo
	Alluminio	160	200		
	Antimonio	4	5		
	Argento	8	10		
	Arsenico	8	10		
	Berillio	3,2	4		
	Cadmio	4	5		
	Cobalto	40	50		
	Cromo totale	40	50		
	Cromo (VI)	4	5		
	Ferro	160	200		
	Mercurio	0,8	1		
	Nichel	16	20		
	Piombo	8	10		
	Rame	800	1000		
	Selenio	8	10		
	Manganese	40	50		
	Tallio	1,6	2		
	Zinco	2400	3000		
	Inquinanti inorganici				
	Fluoruri	1200	1500		
	Alifatici clorurati				
	Cancerogeni				
	Clorometano	1,2	1,5		
	Triclorometano	0,12	0,15		
	Cloruro di vinile	0,4	0,5		
	1,2 Dicloroetano	2,4	3		
	1,1 Dicloroetilene	0,04	0,05		
	Tricloroetilene	1,2	1,5		
	Tetracloroetilene	0,88	1,1		
	Esaclorobutadiene	0,12	0,15		
	Sommatoria Clorurati Cancerogeni	8	10		
	Alifatici Clorurati Non Cancerogeni				
	1,1 Dicloroetano	648	810		
	1,2 Dicloroetilene	48	60		
	1,2 Dicloropropano	0,12	0,15		
	1,1,2 Tricloroetano	0,16	0,2		
	1,2,3 Tricloropropano	0,0008	0,001		
	1,1,2,2, - Tetracloroetano	0,04	0,05		

Nel paragrafo “*Piano di intervento in caso di superamento dei valori di guardia e rispetto dei valori limite*” riportato nello stesso *Piano di monitoraggio ambientale* (Relazione tecnica N.114 Rev.1 del 23/01/2023) la ditta ha previsto quanto segue:

“In caso di superamento dei valori di guardia, verranno applicate le seguenti procedure:

- comunicazione a Provincia e ARPAM entro 7 giorni dall'accertamento del superamento dei valori di guardia;
- spurgo dei piezometri interessati dal superamento dei valori di guardia;
- entro 15 giorni dall'accertamento del superamento dei valori di guardia, esecuzione di un nuovo monitoraggio in corrispondenza dei piezometri interessati dall'anomalia.

Nel caso in cui il superamento dei valori di guardia non venisse confermato, l'anomalia si considera risolta con comunicazione a Provincia e ARPAM e non si rende necessaria l'adozione di misure correttive.

Qualora le nuove analisi confermassero il superamento dei valori di guardia, si rende necessario:

- confrontare i valori ottenuti con i risultati riscontrati in corrispondenza degli altri piezometri e, in particolare, quelli a monte idraulico al fine di verificare che l'anomalia sia effettivamente imputabile all'impianto;
- verificare le cause plausibili del superamento del valore di guardia, quali, ad esempio, stato di conservazione compromesso delle superfici impermeabili interessate dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti o danni riscontrabili nella copertura delle aree di lavoro;
- risoluzione delle cause eventualmente rilevate al punto precedente;

- spurgo dei piezometri interessati dall'anomalia;
 - ripetizione di un nuovo monitoraggio entro 15 giorni dal ricevimento del secondo rapporto di prova.
- Nel caso in cui il superamento dei valori di guardia non venisse confermato, l'anomalia si considera risolta con comunicazione a Provincia e ARPAM.

Se, a seguito della nuova verifica, l'anomalia persiste, verrà data comunicazione a Provincia e ARPAM e la ditta OSI S.R.L. si metterà a disposizione degli Enti per studiare e programmare un piano di intervento."

Si prende atto che ARPAM con **Prot. N.4898 del 14/02/2023** (rif. Prot. Prov. N.3397 del 14/02/2023) ha rappresentato che:

"In riscontro a quanto contenuto nella nota ARPAM di prot. 1388 del 17/01/2023, si rileva che:

a) Gli elaborati n°1 "Relazione tecnica", n° 2 Scheda "E", n°6 "Piano di Monitoraggio Ambientale" recepiscono gli aggiornamenti di carattere ambientale proposti in sede di conferenza dei servizi e contenuti nella nota in parola.

b) Gli elaborati n°3 "PGA.05", n°4 "PGA.08", n°5 "Piano di Monitoraggio e Controllo" sono stati aggiornati in conformità alle BAT di settore, e con quanto disposto con Decisione della commissione Europea n° 2018/1147 del 10/08/2018".

Si evidenzia, come esplicitato con Prot. N.2579 del 03/02/2023, che la conferenza di servizi del 19/01/2023 è stata sospesa e rinviata al **16/02/2023**, al fine di acquisire il parere ARPAM sugli elaborati aggiornati dalla OSI SRL, sulla base delle prescrizioni della stessa Agenzia di Prot. N.1388 del 17/01/2023.

Si richiama che l'art.14-ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i. precisa che *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."*

Per quanto sopra, si ritiene acquisito il parere favorevole dell'ARPAM.

2 Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

ARPAM con **Prot. N.1388 del 17/01/2023** ha espresso il seguente parere: *"Il procedimento unico include l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Per l'impianto è stato predisposto un apposito Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) finalizzato alla descrizione di specifici controlli ambientali e impiantistici. Sulla base della documentazione presentata, si esprimono valutazioni tecnico-ambientali favorevoli al rilascio dell'AIA ed al PMC proposto, nel rispetto delle prescrizioni sopra descritte." (...)*

Nella seduta del 19/01/2023 è stato chiesto di aggiornare gli elaborati in considerazione delle prescrizioni ARPAM.

Sono stati presentati i seguenti elaborati:

Relazione tecnica AIA (Relazione tecnica N.62 Rev.02 del 23/01/2023)

Scheda E (Emissioni in atmosfera)

Procedure gestionali PGA.05 (Controllo operativo)

Procedure gestionali PGA.08 (Gestione Sorveglianze, Tarature e Manutenzioni)

Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.2 del 23/01/2023)

Con riferimento al Piano di monitoraggio e controllo (Relazione tecnica N.58 Rev.2 del 23/01/2023) si prende atto che:

- a) è stata aggiornata la Tab.3.10 *"Sistema di trattamento dei fumi"* con l'introduzione del *"Controllo dei misuratori di pressione differenziale con frequenza settimanale"* e le *"Verifiche periodiche richieste dal costruttore al fine di mantenere sempre la massima efficienza di abbattimento"*;
- b) il PMC è stato implementato con la procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso di cui al punto 3.3 del PGA_05;
- c) il PMC è stato implementato con la procedura di controllo e verifica dei prodotti in uscita di cui ai punti 5.1 e 5.2 del PGA_05;
- d) la Tab.3.22 è stata implementata con l'indicazione di *"tutte le aree dell'impianto"* (pavimentazioni) relative a tutta l'area dell'impianto, il controllo dell'integrità delle superfici è effettuato con frequenza settimanale;
- e) le tabelle 3.2, 3.4 e 3.19 sono state aggiornate prevedendo il controllo radiometrico per singolo lotto;
- f) la tabella 3.11 *"Monitoraggio della ricaduta di polveri PM10"* è stata armonizzata con la tabella 8 del PMA esaminata sopra;
- g) la tabella 3.15 *"Misure piezometriche qualitative"* è stata armonizzata con la tabella 12 del PMA esaminata sopra;
- h) la tabella 3.9 *"Metodi analitici per il controllo delle emissioni"* è stata aggiornata come richiesto da ARPAM.

Con riferimento alle *Procedure gestionali (elaborato PGA_05 "Controllo operativo")*:

- a) la procedura di verifica dello standard di qualità dei prodotti e la scheda PGA 05.04.03 sono state integrate con la voce *"test di cessione"* (Allegato 3 DM 5/2/1998);

b) sono stati forniti i moduli descritti nella procedura PGA.08 "Gestione sorveglianze, tarature e manutenzioni".

Con riferimento alla Relazione tecnica AIA (Relazione tecnica N.62 Rev.02 del 23/01/2023) la tabella 7 "Emissione convogliata E1" è stata armonizzata con la tabella 3.8 del PMC e la tabella 5 del PMA. La scheda E – Emissioni in atmosfera è stata aggiornata con i limiti di concentrazione e i flussi di massa riportati nel PMC.

Si prende atto anche in questo caso che ARPAM con **Prot. N.4898 del 14/02/2023** (rif. Prot. Prov. N.3397 del 14/12/2023) ha rappresentato che:

"In riscontro a quanto contenuto nella nota ARPAM di prot. 1388 del 17/01/2023, si rileva che:

a) Gli elaborati n°1 "Relazione tecnica", n° 2 Scheda "E", n°6 "Piano di Monitoraggio Ambientale" recepiscono gli aggiornamenti di carattere ambientale proposti in sede di conferenza dei servizi e contenuti nella nota in parola.

b) Gli elaborati n°3 "PGA.05", n°4 "PGA.08", n°5 "Piano di Monitoraggio e Controllo" sono stati aggiornati in conformità alle BAT di settore, e con quanto disposto con Decisione della commissione Europea n° 2018/1147 del 10/08/2018".

Nuovamente si evidenzia che la conferenza di servizi del 19/01/2023 è stata sospesa e rinviata al 16/02/2023, al fine di acquisire il parere ARPAM sugli elaborati aggiornati dalla OSI SRL, sulla base delle prescrizioni della stessa Agenzia di Prot. N.1388 del 17/01/2023.

Nuovamente, l'art.14-ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i. precisa che *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."*

Per quanto sopra, si ritiene acquisito il parere favorevole dell'ARPAM.

3 Garanzia finanziaria

Con Deliberazione della Giunta Regionale N.515/2012 e s.m.i. la REGIONE MARCHE ha disciplinato le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse discariche).

Si richiama che ai sensi dell'art.2 della suddetta DGRM N.515/2012 e s.m.i. le garanzie finanziarie sono prestate a copertura:

- dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
- delle operazioni di gestione dei rifiuti e di bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
- dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni;
- dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente;
- dei costi sostenuti dal Comune e/o ente territorialmente competente in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione, che è inadempiente relativamente all'inosservanza di prescrizioni autorizzatorie e/o agli altri obblighi di corretta gestione e che non provvede alle necessarie indagini ambientali, caratterizzazione del sito e/o agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Il progetto in esame prevede:

- il recupero e la rimozione dei seguenti quantitativi di rifiuti pericolosi stimati sulla base delle perizie eseguite nell'ambito delle procedure di concordato preventivo della OCMA Spa e successivamente del fallimento della OCMA, dettagliati nella seguente tabella:

Codice EER	Tipologia	Quantità (t)
10 03 08*	Scorie sfuse	17.172,048
10 03 21*	Polveri P ed F	19.110
Totale rifiuti da recuperare		36.282,048

- La potenzialità massima giornaliera di recupero (R4) è di 102 tonnellate/giorno.

Considerato che:

- le operazioni di recupero R4 sono finalizzate esclusivamente alla rimozione dei rifiuti pericolosi stoccati nei capannoni B e A2 del complesso ex-Ocma;
- l'attività di recupero in argomento ha carattere assolutamente transitorio (18 mesi);
- l'attività di recupero in argomento è finalizzata alla risoluzione di un rischio ambientale costituito dalla presenza dei rifiuti pericolosi stoccati nell'area ex Ocma.

Prima dell'effettivo avvio dell'esercizio delle attività di recupero autorizzate, la Ditta OSI SRL deve presentare alla Provincia di Ascoli Piceno (Ente beneficiario), idonea garanzia finanziaria predisposta in conformità alle disposizioni della deliberazione di Giunta Regionale N.515 del 16/04/2012 e s.m.i. e sottoscritta con soggetti debitamente autorizzati al rilascio di garanzie finanziarie ad Enti ed Amministrazioni pubbliche.

L'importo della garanzia finanziaria è determinato ai sensi dei criteri e delle modalità stabilite nella predetta DGRM 515/2012 e s.m.i. ("Allegato B", punto 4) come di seguito dettagliato per l'operazione R4:

- 102 ton/gg (potenzialità massima giornaliera di trattamento) x 15 €/ton = € 1.530 (**IMPORTO MINIMO DA GARANTIRE € 100.000**)

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio è condizionata alla prestazione e alla successiva formale accettazione della Provincia (Ente beneficiario) della predetta garanzia finanziaria.

Le garanzie finanziarie di cui sopra devono essere costituite, a scelta dell'interessato per la durata dell'autorizzazione, in una delle seguenti forme:

- a. pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- b. deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- c. presentazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno rilasciati, per la fidejussione bancaria, dalle aziende di credito di cui all'art.5 del Regio Decreto 12/3/1936 n.375, per la polizza fidejussoria, dalle società assicurative autorizzate ai sensi della legge 10/6/1982 n.348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONCLUSIONI

Si riassumono i pareri acquisiti:

REGIONE MARCHE - SETTORE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Acquisito favorevole, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Prot. N.12136 del 10/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3299 del 13/02/2023)

REGIONE MARCHE - SETTORE GENIO CIVILE MARCHE SUD

Prot. N.1307701 del 18/10/2022 (rif. Prot. N.22192 del 19/10/2022)

ARPAM - SERVIZIO TERRITORIALE ASCOLI PICENO

Prot. N.1388 del 17/01/2023 (rif. Prot. Prov. N.911 del 17/01/2023)

Prot. N.4898 del 14/02/2023 (rif. Prot. Prov. N.3397 del 14/12/2023)

AST ASCOLI PICENO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Acquisito favorevole, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Acquisito favorevole, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO DEI VV.FF. DI ASCOLI PICENO

Acquisito favorevole nella seduta del 19/01/2023

PICENO CONSIND

Acquisito favorevole, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

CIIP S.P.A. - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

Acquisito favorevole, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

Preso atto dei predetti pareri la conferenza di servizi si conclude pertanto alle ore 11:40, favorevolmente al rilascio del provvedimento di PAUR, art.27-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per il "*Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero (R4) di rifiuti pericolosi*" in ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO (AREA EX OCMA) nel Comune di ASCOLI PICENO (AP), comprendente:

- la Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

F.to Dott.ssa Giulia Mariani

F.to Dott.ssa Daniela De Micheli

Il Responsabile del procedimento

Dott. Gianni Giantomassi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.